

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

Chiarimento n. 39 del 22 ottobre all'Ordinanza n. 83/2020

Con riferimento all'Ordinanza **n. 83 del 22 ottobre 2020** (*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità.*) e, in particolare, alle disposizioni di cui al punto 1, lett. c), a mente della quale: “*per l'intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.*”,

si precisa quanto segue:

1. la disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere;
2. nelle attività di “formazione”, che legittimano gli spostamenti, sono incluse l'attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti;
3. ogni specifico motivo dello spostamento o del transito dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell'interessato o, in caso di minori, dell'accompagnatore maggiorenne, così come prescritto dal punto 2 della predetta ordinanza.

d'ordine del Presidente
Il Vice Capo di Gabinetto

Avv. Almerina Bove
